CONSIGLIO REGIONALE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA LIGURIA

CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

DELIBERA IN DATA 16/06/2008, n°48

OGGETTO: Parere in ordine al D.L. n.348 del 20.05.2008: Disciplina di riordino delle Comunità Montane, disposizioni per lo sviluppo della cooperazione intercomunale e norma a favore dei piccoli comuni.

L'anno duemilaotto, addì sedici del mese di giugno, alle ore 14.30, in Genova, nel Salone del Palazzo della Provincia, si è adunato in seduta di prima convocazione il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria per deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede il Presidente Repetto

Partecipa in qualità di Segretario: Bruno Cervetto

Sono presenti all'esame della pratica n. 32 Consiglieri

Il Consiglio delle Autonomie Locali

- Visto l'art. 5, 1° comma, lett. b) e lett. c) dell a L.R. 26.5.2006, n.13;
- Considerato che in data 22.05.2008 è pervenuto al C.A.L. il D.L. n. 348 del 20.05.2008;
- Visto l'o.d.g. inviato ai Consiglieri prot. 47 in data 9 giugno 2008 e che in tale o.d.g. è iscritto al n. 2.2 l'espressione del parere relativo al provvedimento sopraindicato;
- Sentito il Presidente

Delibera

Di formulare il parere in ordine al sopraindicato D.L. n.348 del 20.05.2008:

Il presente parere costituisce la sintesi – a cura di ANCI, URPL ed UNCEM – dei diversi pareri espressi dalle stesse Associazioni degli Enti Locali.

In quest'ambito, in particolare, la Consulta Regionale ANCI Piccoli Comuni ritiene di evidenziare l'azione di forte impulso concretizzatosi nella presentazione di una proposta articolata di legge, fatta confluire dalla Regione nel provvedimento di cui all'oggetto.

Il disegno di legge in questione pur non riflettendo integralmente i contenuti della proposta ANCI, ne riprende comunque i temi fondamentali quanto alle finalità, alle azioni e agli strumenti, riconoscendo il ruolo e il rilievo dei piccoli Comuni nel governo del territorio.

Tuttavia permangono alcune questioni che vanno ulteriormente approfondite in ordine ad alcuni nodi di fondo, in primis quelli di carattere finanziario, che, se non affrontati in modo adeguato, rischiano di ridurre a pure enunciazioni anche gli obiettivi più qualificanti.

Pertanto le osservazioni che seguono fanno soprattutto riferimento alla parte normativa concernente il Tit. IV (meglio se riformulato "Disposizioni a favore dei piccoli Comuni"), anche se non vengono trascurate valutazioni relative alla incentivazione delle gestioni associate e al riordino delle Comunità Montane, in quanto strettamente correlati al tema dei Comuni di minori dimensioni.

Si sottopongono al Consiglio Regionale le seguenti considerazioni, richieste di modifica e di integrazioni.

- **Art. 4, comma 3, lettera g):** sopprimere

- **Art. 4 comma 4** sostituire con il seguente**:**

4. Possono far parte degli ambiti territoriali di cui al comma 1, i Comuni già ricompresi nelle zone omogenee di cui all'articolo 1 della legge regionale 19 aprile

1996, n. 20 (riordino delle Comunità Montane) e ss. mm. e ii, con esclusione dei Comuni:

a) costieri;
b) con popolazione superiore a diecimila abitanti;
c) con popolazione superiore a ottomila abitanti e quota altimetrica media fino a cinquecento metri sul livello del mare;
d) con popolazione superiore a cinquemila abitanti e quota altimetrica media fino a duecento metri sul livello del mare;
e) che non presentano continuità territoriale con ambiti territoriali della Provincia di appartenenza.

- **Art. 5 comma 1:** sostituire con il seguente:

" Le Comunità Montane possono essere costituite da Comuni, anche non contigui, ricadenti all'interno di uno degli ambiti territoriali di cui all'articolo 4".

- **Art. 6, comma 1**: sostituire la parola "sessanta" con la parola "novanta"

- **Art. 8, comma 1 :** Sostituire con il seguente:

1. Il Comune appartenente ad una Comunità Montana può, in presenza di giustificati motivi, con provvedimento motivato dell'organo competente, deliberare il recesso dalla Comunità Montana o l'incorporazione in altra Comunità Montana, dandone comunicazione alla stessa e alla Regione al fine della formalizzazione dello scorporo ai sensi del comma 3.

- **Art. 20, comma 1:** Sostituire con il seguente:

1. La Giunta esecutiva è composta da un numero di membri, compreso il Presidente e il Vice Presidente, pari a tre, elevabile fino a cinque per le Comunità Montane che esercitano almeno dieci delle funzioni o servizi di cui all'articolo 6 e fino a sette per le Comunità Montane costituite da almeno 7 Comuni e che esercitano oltre dieci delle funzioni o servizi di cui all'articolo 6.

- **Art. 20, comma 3:** Sostituire con il seguente:

2. La Giunta esecutiva dura in carica cinque anni.

- **Art. 26, comma 1:** sostituire con il seguente:

1. Al Presidente e ai componenti della Giunta esecutiva è attribuita un'indennità di funzione mensile pari rispettivamente a milletrecento euro per il Presidente e quattrocento euro per gli altri componenti, ridotta a trecento euro nel caso in cui la Giunta sia composta da sette membri.

- **Art. 37, comma 1:** sostituire con il seguente:

1. Le Comunità Montane adottano il Piano di sviluppo socio-economico e provvedono ai relativi aggiornamenti nei modi previsti dallo Statuto tenendo conto delle indicazioni programmatiche degli altri livelli di governo riguardanti l'ambito territoriale di riferimento compreso quello dei Comuni convenzionati con le stesse ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10, 2° comma.

- **Art. 44** – “Finanziamenti e criteri generali per l’incentivazione della gestione associata”.

  Poiché le politiche associative rappresentano uno dei cardini dell’impianto normativo, si ritiene di fondamentale importanza che i contributi incentivanti debbano avere stabilità mediante la garanzia della previsione di erogazioni continuative nel tempo, nonché prevedere forme di contribuzione forfettaria iniziale tale da agevolare e consolidare l’avvio dei processi associativi.

- **Art. 48** – “Relazioni solidali con i piccoli Comuni”
  La norma, nel fare riferimento a funzioni di assistenza nei confronti dei piccoli Comuni, prende in considerazione soltanto la Regione. Sarebbe opportuno indicare come ente di riferimento anche la Provincia, considerato che già in oggi fornisce in molti casi supporto concreto ai Comuni di minori dimensioni su tematiche di carattere amministrativo e tecnico (gare d’appalto, strumenti urbanistici, viabilità minore, ecc.).

- **Art. 49, comma 1**: Sopprimere “nelle competenze ad essi assegnate”.

- **Art. 50** – “Incentivi fiscali”
  Per quanto concerne la riduzione dell’aliquota IRAP si propone di prevedere come misura strutturale non facoltativa la riduzione nella misura massima prevista dalla legislazione vigente senza rimettere la scelta, di anno in anno, alla legge finanziaria regionale.

- **Art. 55 comma 1:** sostituire le parole “1 gennaio 2009” con le parole “1 luglio 2009”.

- **Art. 55 comma 3:** sostituire con il seguente:

  1. Per i territori non ricompresi nelle Comunità Montane come ridelimitate ai sensi della presente legge, a decorrere dalla data indicata al comma 1, le deleghe sono esercitate dalle Province, ferma restando la facoltà dei Comuni già facenti parte delle Cominità Montane di cui alla legge 19.4.1996, n.20, ed esclusi dalle Comunità Montane in forza della presente legge, di convenzionarsi con una Comunità Montana limitrofa

- Art. 56 comma 1 **sostituire le parole “1 gennaio 2009” con le parole “1 luglio 2009*”.***

- **Art. 60 comma** 1 sostituire le parole “30 ottobre 2008” con le parole “30 dicembre 2008” e le parole “1 gennaio 2009” con le parole “1 luglio 2009”.

- **Art. 60 comma 2** sostituire le parole “30 aprile 2008” con le parole “30 giugno 2008” ; aggiungere “Sentite le OO.SS. “

- **Art. 63** – “Norma finanziaria”
  Premesso che l’intero impianto normativo trae credibilità dall’adeguatezza e dalla continuità della dotazione delle risorse finanziarie a disposizione, si ritiene irrinunciabile prevedere l’istituzione di un nuovo stanziamento di bilancio di parte corrente denominato “Fondo regionale per i piccoli Comuni” a partire dall’esercizio finanziario 2009. Tale previsione deve trovare riscontro al comma 2, in quanto non può essere considerato esaustivo quale finanziamento delle azioni contenute nel Titolo IV, né quanto indicato all’U.P.B. 1.104 “Rapporti con gli Enti locali” né tanto meno quanto stanziato alle U.P.B. 13.112 “Spese di funzionamento delle Comunità Montane” e 13.212 “Investimenti a favore dell’economia montana”.

- **Alla tabella A apportare le seguenti modifiche:**

Inserire nell'ambito GE1 i comuni di Campomorone, Ceranesi, Sant'Olcese e Serra Riccò;

Istituire l'ambito GE5 riformulando come segue gli ambiti GE2 e GE 4:

Ambito territoriale	Comunità montana ex LR 20/1996 e s.m.i	Prov	COMUNE	Superficie Km^2 (fonte ISTAT (1))	Numero Abitanti Residenti (2006) (fonte Regione Liguria (2))
	FONTANABUONA	GE	BARGAGLI	16,25	2.729
	VALLE SCRIVIA	GE	DAVAGNA	22,10	1.858
	VAL TREBBIA	GE	FASCIA	11,03	116
	VAL TREBBIA	GE	FONTANIGORDA	16,62	294
GE2	VAL TREBBIA	GE	GORRETO	18,53	136
	VAL TREBBIA	GE	MONTEBRUNO	17,54	255
	VAL TREBBIA	GE	PROPATA	16,80	162
	VAL TREBBIA	GE	RONDANINA	12,63	80
	VAL TREBBIA	GE	ROVEGNO	45,07	555
	VAL TREBBIA	GE	TORRIGLIA	58,81	2.291

Ambito territoriale	**Comunità montana ex LR 20/1996 e s.m.i**	**Prov**	**COMUNE**	**Superficie Km^2 (fonte ISTAT (1))**	**Numero Abitanti Residenti (2006) (fonte Regione Liguria (2))**
	FONTANABUONA	GE	AVEGNO	11,03	2.328
	FONTANABUONA	GE	LUMARZO	25,48	1.536
	FONTANABUONA	GE	CICAGNA	11,54	2.547
GE4	FONTANABUONA	GE	COREGLIA LIGURE	8,00	257
	FONTANABUONA	GE	FAVALE DI MALVARO	16,66	499
	FONTANABUONA	GE	LORSICA	17,78	510
	FONTANABUONA	GE	NEIRONE	29,58	1.023
	FONTANABUONA	GE	ORERO	15,86	569
	FONTANABUONA	GE	SAN COLOMBANO CERTENOLI	41,23	2.539
	FONTANABUONA	GE	TRIBOGNA	7,05	592
	FONTANABUONA		CARASCO	8,61	3.423
	FONTANABUONA		COGORNO	9,06	5.389
	FONTANABUONA		LEIVI	9,87	2.244
	FONTANABUONA	GE	MOCONESI	16,14	2.641
	FONTANABUONA	GE	USCIO	9,64	2.334

Ambito territoriale	Comunità montana ex LR 20/1996	Prov	COMUNE	Superficie Km^2 (fonte ISTAT (1))	Numero Abitanti Residenti (2006) (fonte Regione Liguria (2))
	VALLI AVETO-GRAVEGLIA-STURLA	GE	BORZONASCA	79,99	2.104
	VALLI AVETO-GRAVEGLIA-STURLA	GE	MEZZANEGO	28,81	1.467
GE5	VALLI AVETO-GRAVEGLIA-STURLA	GE	NE	64,05	2.301
	VALLI AVETO-GRAVEGLIA-STURLA	GE	REZZOAGLIO	105,20	1.160
	VALLI AVETO-GRAVEGLIA-STURLA	GE	SANTO STEFANO D'AVETO	55,26	1.257
	VAL PETRONIO	GE	CASTIGLIONE CHIAVARESE	30,15	1.635
	VAL PETRONIO	GE	CASARZA LIGURE	27,36	6.466

Inserire nell'ambito SP1 i Comuni di Bolano e Follo.

Inserire nell'ambito SV1 i Comuni di Carcare, Dego e Piana Crixia;

Inserire nell'ambito SV 2 il Comune di Villanova d'Albenga.

Inserire nell'ambito SV3 il Comune di Quiliano.

Inserire nell'ambito IM1 il Comune di Bajardo.

RACCOMANDAZIONE

In particolare il CAL raccomanda alla Regione che l'assegnazione di funzioni sia sempre accompagnata da un'adeguata attribuzione di risorse strumentali, umane e finanziarie.

Di inviare la predetta deliberazione al Consiglio Regionale della Liguria ai sensi dell'art. 5, della L.R. 26.5.2006 n.13

Procedutosi a votazione palese per alzata di mano, con l'assistenza degli scrutatori, separatamente per l'articolato del parere e per la "Tabella A" , constatando i seguenti risultati:

In ordine all'articolato:

Presenti	**N. 32**
Votanti	**N. 32**
Maggioranza	**N. 17**
Voti Favorevoli	**N. 28**
Voti contrari	**N. 0**
Astenuti	**N. 4 (Santini, Fossati, Gallardini e Donzella)**

In ordine alla Tabella A

Presenti	**N. 32**
Votanti	**N. 32**
Maggioranza	**N. 17**
Voti Favorevoli	**N. 28**
Voti contrari	**N. 0**
Astenuti	**N. 4 (Santini, Fossati, Gallardini e Scosseria)**

Il Presidente in conformità dichiara approvata a maggioranza la proposta.

DEL CHE SI E' REDATTA LA PRESENTE DELIBERAZIONE N. 48

CHE PREVIA LETTURA E CONFERMA, VIENE COSI' SOTTOSCRITTA

F.TO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Alessandro REPETTO)

F.TO IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(Bruno CERVETTO)

COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO DEL PROVVEDIMENTO ESTRATTO DALLA RACCOLTA DEGLI ATTI ORIGINALI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DELLA LIGURIA ADOTTATI NELLA SEDUTA DEL 16 giugno 2008

Genova 16 giugno 2008

Il Segretario
Dr. Bruno Cervetto